Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 6 marzo 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 1948, n. 98.
Disciplina delle casse conguaglio prezzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per l'agricoltura e le foreste;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:

Art. 1.

Le casse o i fondi di conguaglio, di rischi o di compensazione, e in genere, le casse o i fondi, comunque denominati, istituiti o da istituire per la gestione dei sovraprezzi, di quote di prezzo o di contribuzioni imposte dalle competenti autorità per la disciplina dei prezzi, sono sottoposti alla vigilanza delle Amministrazioni interessate e del Ministero del tesoro.

La vigilanza può essere esercitata anche a mezzo degli organi locali delle Amministrazioni rispettive.

E' in facoltà del Ministero del tesoro di adottare provvedimenti cautelativi di carattere finanziario.

Art. 2.

Le casse e i fondi di cui si renda necessaria la costituzione sono istituiti d'intesa col Ministero del tesoro ed hanno gestione autonoma a mezzo di apposito Comitato di gestione.

Il predetto Comitato di gestione è composto di regola di non più di cinque membri ed è nominato o sostituito dall'autorità che ha imposto il sovraprezzo, la quota di prezzo o la contribuzione o dall'Amministrazione da esso delegata, d'intesa con l'Intendenza di finanza, ovvero, per le casse a carattere interprovinciale o nazionale, d'intesa con il Ministero del tesoro.

Per ogni cassa o fondo è nominato inoltre un revisore in rappresentanza dell'Amministrazione del tesoro, ovvero — quando se ne presenti l'opportunità — un collegio di revisori composto di tre membri di cui uno, che lo presiede, in rappresentanza del Tesoro e gli altri due in rappresentanza delle Amministrazioni statali prevalentemente interessate.

I revisori di cui al precedente comma esercitano le stesse funzioni che spettano ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili con le particolarità dell'ordinamento e del funzionamento delle casse e dei fondi.

Gli organi di gestione e di revisione che — per le casse ed i fondi esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto — non risultino costituiti secondo le disposizioni anzidette, devono essere uniformati alle stesse a cura dell'Amministrazione che ha istituito i singoli fondi o casse.

Art. 3.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Comitato di gestione della cassa o del fondo deve rendere il conto della sua gestione all'autorità che ha istituito il sovraprezzo, la quota di prezzo o la contribuzione ed alla Intendenza di finanza e, per le casse a carattere interprovinciale o nazionale, al Ministero del tesoro, e deve riferire sulle operazioni compiute e sulla situazione finanziaria o patrimoniale.

Il Comitato predetto dovrà unire una relazione del revisore o del Collegio dei revisori.

Art. 4.

Con le stesse norme previste nell'articolo precedente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, deve essere reso il conto delle gestioni anteriori al 31 dicembre 1947, a decorrere dall'ultimo approvato dall'autorità statale competente per tale approvazione secondo il provvedimento istitutivo della cassa o del fondo, ovvero, in mancanza, dal prefetto.

La disposizione si applica anche per le gestioni delle casse o dei fondi soppressi o che comunque abbiano cessato di funzionare prima della entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

I rendiconti previsti negli articoli precedenti sono approvati, d'intesa con l'autorità che ha imposto il sovraprezzo, la quota di prezzo o la contribuzione, dall'Intendenza di finanza, ovvero, per le casse a carattere interprovinciale o nazionale, dal Ministero del tesoro.

Ai fini della approvazione dei rendiconti di cui al suindicato comma dovrà in ogni caso essere preventivamente sentita la Commissione istituita con l'art. 1 del decreto Ministeriale 20 ottobre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1946, n. 1, organo consultivo delle Amministrazioni interessate per tutto quanto concerne la materia delle casse o dei fondi di cui all'art. 1.

Art. 6.

Il Ministero del tesoro e le Amministrazioni che hanno imposto i sovraprezzi, quote di prezzo o contribuzioni possono eseguire, con i mezzi più idonei i necessari controlli presso coloro che sono tenuti al pagamento dei cennati sovraprezzi, quote di prezzo o contribuzioni ed hanno facoltà di richiedere ogni elemento che occorra per l'esercizio della vigilanza sull'adempimento degli obblighi stabiliti nel provvedimento istitutivo delle casse o dei fondi.

Art. 7.

I sovraprezzi, le quote di prezzo o le contribuzioni stabilite a favore delle casse o dei fondi devono dagli obbligati essere versati nei modi e nei termini previsti nelle norme che disciplinano la gestione delle casse e dei fondi o, se non è altrimenti disposto, entro trenta giorni dalla cessione delle merci sulle quali sono applicati i sovraprezzi, le quote di prezzo o le contribuzioni.

Se all'entrata in vigore del presente decreto tali termini siano decorsi, il versamento deve farsi entro i trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Per le casse o i fondi soppressi o che comunque abbiano cessato di funzionare, i versamenti devono essere eseguiti entro i sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante vaglia del Tesoro o vaglia cambiario della Banca d'Italia — intestato alla Tesoreria centrale — da inviarsi alla Intendenza di finanza accompagnato da un rendiconto delle somme dovute.

Art. 8.

Gli inadempienti alle disposizioni di cui all'art. 3 ed al primo comma dell'art. 4 sono solidalmente tenuti — senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato — al pagamento in favore dell'Erario dello Stato della sanzione pecuniaria di L. 20.000; nel

caso d'inadempienza della disposizione del secondo comma dell'art. 4 la sanzione pecuniaria è di L. 50.000.

Coloro che sono tenuti, a norma dell'articolo precedente al versamento delle somme dovute per sovraprezzi, quote di prezzo o contribuzioni, in caso di inadempienza a tale obbligo nei termini prescritti incorrono in una sanzione pecuniaria pari a tre volte la somma accertata come dovuta e ciò senza pregiudizio dell'azione penale contro i responsabili qualora il fatto costituisca reato.

Le predette sanzioni pecuniarie, su richiesta del Ministero del tesoro, vengono applicate dall'Intendenza di finanza con ingiunzione, osservando le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, relativo alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 9.

Alla riscossione dei sovraprezzi, delle quote di prezzo o delle contribuzioni dovute alle casse o ai fondi, e non versate nei termini previsti, provvede l'Intendenza di finanza secondo le disposizioni del citato testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 10.

E' vietato l'impiego delle somme e di ogni altra attività delle casse o dei fondi per scopi diversi da quelli per i quali le casse o i fondi stessi sono stati istituiti.

Art. 11.

La trasformazione, la soppressione e la liquidazione delle casse o dei fondi di cui all'art. 1, sono disposte dai Ministeri interessati sentita la Commissione citata nel secondo comma dell'art. 5.

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati dal Ministero del tesoro che, ove lo ritenga opportuno, può affidare la liquidazione all'Intendenza di finanza.

Nel caso di soppressione delle casse o dei fondi, le attività residue sono distribuite agli aventi diritto in proporzione dei crediti di ciascuno, osservate, ove non sia possibile la soddisfazione integrale di essi, le disposizioni vigenti in materia di liquidazione coatta amministrativa.

Le attività nette residue che risultano dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione sono devolute allo Stato.

In caso eccezionale, su richiesta degli Enti e delle Amministrazioni statali interessate, il Ministero del tesoro sentita la Commissione di cui all'art. 5 può autorizzare l'erogazione delle attività nette residue, in misura non superiore al 50 %, ai fini di pubblica utilità.

Art. 12.

Rimane ferma la destinazione già disposta dall'autorità statale per i residui delle gestioni chiuse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, semprechè a tale data i provvedimenti relativi siano stati eseguiti.

Art. 13.

Qualsiasi disposizione che contrasti con le norme del presente decreto è abrogata.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — PELLA — TREMELLONI — MERZAGORA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 177. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 1948, n. 99.

Modificazioni dell'art. 208 dell'ordinamento giudiziario, approvato con decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:

Art. 1.

L'art. 208 dell'ordinamento giudiziario, approvato con decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Il vice pretore onorario che supplisce il pretore mancante o impedito, per qualsiasi motivo, di prestare effettivo servizio, ha diritto, subordinatamente alla vacanza del posto in uno dei due ruoli organici, ad un assegno pari alla retribuzione iniziale annessa al grado 10° e a tutte le altre competenze spettanti ai magistrati di tale grado ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 23. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1948, n. 100.
Disposizioni penali per il controllo delle armi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 678, 679, 695, 697, 698 e 699 del Codice penale, relativi alla fabbricazione, commercio e detenzione abusiva di armi e di materie esplodenti, nonchè alla omessa denuncia di esse da parte di chi le detiene o di chi abbia notizia che si trovano in un luogo da lui abitato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 5 febbraio 1948:

Art. 1.

Chiunque, senza licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato o esporta o pone comunque in vendita o cede a qualsiasi titolo armi o parti di armi, munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa sino a lire duecentomila.

Non si applica la precedente disposizione qualora si tratti di collezione di armi artistiche, rare o antiche.

Art. 2.

Chiunque detiene armi da guerra o parti di esse, munizioni da guerra, esplosivi, aggressivi chimici o altri congegni micidiali è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa sino a lire duecentomila.

Art. 3.

Chiunque, avendo notizia che nello stabile dove abita o dove esercita la sua attività o nelle appartenenze di esso si trovano armi, munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, omette di farne denunzia all'autorità, è punito con la multa sino a lire duecentomila.

Art. 4.

Chiunque trasgredisce all'ordine legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi, le parti di esse, le munizioni, gli esplosivi o gli aggressivi chimici da lui detenuti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa sino a lire duecentomila.

Art. 5.

Chiunque, senza licenza dell'autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa sino a lire cinquantamila.

Soggiace alla reclusione da tre a dieci anni e alla multa sino a lire centomila, chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma, per cui non è ammessa licenza, ovvero una parte dell'arma medesima.

Se alcuno dei fatti preveduti dal presente articolo è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, ovvero di notte, le pene sono aumentate.

Art. 6.

Le pene prevedute negli articoli precedenti sono aumentate da un terzo alla metà se il reato è commesso a fine sedizioso ovvero se, per la quantità o la qualità delle armi, delle parti di esse, delle munizioni, degli esplosivi o degli aggressivi chimici, il fatto è di rilevante gravità.

Art. 7.

Chiunque, al fine d'incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe o altre macchine o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a dieci anni.

Art. 8.

Non è punibile chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottempera all'obbligo della denunzia o della consegna, precedentemente non osservato, delle armi, delle parti di esse, delle munizioni, degli esplosivi o degli aggressivi chimici.

Art. 9.

Il presente decreto ha efficacia sino al 30 giugno 1948 e sino a questa data non si applicano le disposizioni degli articoli 420, 695, primo comma, 697, secondo comma, 698 e 699 del Codice penale e le altre norme incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore nel quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 21. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1948, n. 101.
Erezione in comune autonomo della frazione di Scafa del comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pescara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'11 aprile 1947:

Art. 1.

La frazione di Scafa del comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore è eretta in comune autonomo, col territorio delineato nella pianta planimetrica annessa al presente decreto.

Il Prefetto di Pescara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di San Valentino e di Scafa.

Art. 2.

L'organico del comune di Scafa ed il nuovo organico del comune di San Valentino, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale già in servizio presso il comune di San Valentino, che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati al comune di San Valentino.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 12. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1948, n. 102.
Ricostituzione del comune di Brembate di Sopra (Bergamo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 9 ottobre 1947:

Art. 1.

Il comune di Brembate di Sopra, aggregato a quello di Ponte San Pietro col regio decreto 1° dicembre 1927, n. 2351, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Brembate di Sopra ed il nuovo organico del comune di Ponte San Pietro, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Ponte San Pietro, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 25. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1948, n. 103.
Ricostituzione del comune di Sagliano Micca (Vercelli).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 27 giugno 1947:

Art. 1.

Il comune di Sagliano Micca, riunito col regio decreto 28 marzo 1929, n. 609, a quello di Andorno Micca, è ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Vercelli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del comune di Sagliano Micca ed il nuovo organico del comune di Andorno Micca, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro riunione.

Al personale già in servizio presso il comune di Andorno Micca, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 13. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1948, n. 104.

Estensione ai profughi dell'Africa Italiana dei benefici previsti per i reduci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1.

Tutte le disposizioni recanti benefici in favore di reduci — ad eccezione di quelle relative ai benefici di carriera attribuiti ai dipendenti pubblici aventi la qualifica di combattenti — sono estese ai profughi dell'Africa Italiana, salvi, in ogni caso, i maggiori diritti ai singoli spettanti per diverse disposizioni di legge.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto, sono considerati profughi dell'Africa Italiana i cittadini italiani residenti nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia anteriormente al 10 giugno 1940 che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) trovandosi in Italia prima del 10 giugno 1940, siano stati impediti, da motivi inerenti allo stato di guerra, di rientrare nei territori di rispettiva residenza;

b) siano rimpatriati da quei territori per motivi inerenti allo stato di guerra, dopo il 10 giugno 1940;

c) siano impediti dal rientrare nei territori di residenza o siano costretti da questi a rimpatriare, per gli eventi derivati dalla guerra;

d) siano reduci da campi di concentramento, con le qualificazioni di prigionieri di guerra civili, internati od evacuati.

Art. 3.

La sussistenza delle condizioni indicate nel precedente articolo dovrà essere comprovata con le modalità che saranno stabilite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, di intesa col Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1948.

Ricostituzione della Commissione centrale per la previdenza dei viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 del contratto collettivo per il regolamento della previdenza per i viaggiatori ed i piazzisti dipendenti da aziende industriali, pubblicato il 30 giugno 1941;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, che modifica il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1940, n. 340;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori ausiliari del commercio e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Decreta:

La Commissione centrale per la previdenza dei viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali è ricostituita come segue:

Bazzocchi Gastone, Doti Roberto, Parisi Attilio, in rappresentanza degli industriali;

Innocenzi Antonio, Ansuini Amedeo, Ferrari Renato, in rappresentanza dei viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali;

Virgilio Nemesio, Chiadini Ettore, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Rivellini Tommaso, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 26 febbraio 1948

Il Ministro: FANFANI

(1069)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

ISPETTORATO GENERALE PER IL LOTTO E LE LOTTERIE

Bollettino ufficiale della Lotteria ippica di Merano

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, abbinati ai tre cavalli classificati primi nelle seguenti competizioni svoltesi il 18 gennaio 1948 in Roma all'Ippodromo delle Capannelle: Gran Corsa di Siepi di Roma: Premio Meranina: Premio Maia.

1° Biglietto vincente:

Serie AH n. 29975 — 1° premio di L. 15.000.000

2° Biglietto vincente:

Serie R n. 20731 — 2° premio di L. 3.000.000

3° Biglietto vincente:

Serie M n. 90801 — 3° premio di L. 2.000.000

B) Biglietti venduti, estratti, abbinati agli altri 34 cavalli iscritti alle predette competizioni aventi diritto ognuno al premio di L. 100.000.

N B. — I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e numero:

1. Bigl.	Serie B	n. 04971		18. Bigl.	Serie AA	n. 25194
2. »	» C	n. 0480		19. »	» AA	n. 58947
3. »	» C	n. 49004		20. »	» AB	n. 22041
4. »	» D	n. 78623		21. »	» AB	n. 34622
5. »	» E	n. 21738		22. »	» AC	n. 47010
6. »	» G	n. 28242		23. »	» AE	n. 74176
7. »	» G	n. 97358		24. »	» AF	n. 38265
8. »	» H	n. 61071		25. »	» AF	n. 99511
9. »	» I	n. 40080		26. »	» AG	n. 29462
10. »	» L	n. 47826		27. »	» AG	n. 44281
11. »	» L	n. 94057		28. »	» AI	n. 45237
12. »	» Q	n. 63570		29. »	» AL	n. 54111
13. »	» R	n. 68597		30. »	» AL	n. 57911
14. »	» R	n. 71549		31. »	» AM	n. 79338
15. »	» V	n. 88672		32. »	» AN	n. 47443
16. »	» X	n. 38990		33. »	» AQ	n. 39424
17. »	» X	n. 54908		34. »	» AS	n. 95030

C) Biglietti venduti, estratti, aventi diritto ognuno al premio di consolazione di L. 50.000

1. Bigl.	Serie A	n. 06563		34. Bigl.	Serie X	n. 55693
2. »	» A	n. 23596		35. »	» X	n. 94546
3. »	» A	n. 83707		36. »	» Z	n. 31641
4. »	» B	n. 44115		37. »	» AA	n. 18919
5. »	» C	n. 74049		38. »	» AA	n. 51563
6. »	» D	n. 65036		39. »	» AD	n. 10529
7. »	» D	n. 97101		40. »	» AD	n. 19254
8. »	» D	n. 81438		41. »	» AD	n. 75459
9. »	» E	n. 07767		42. »	» AD	n. 78526
10. »	» E	n. 44762		43. »	» AE	n. 01875
11. »	» E	n. 72804		44. »	» AE	n. 18746
12. »	» F	n. 24699		45. »	» AF	n. 13223
13. »	» F	n. 49909		46. »	» AF	n. 56439
14. »	» F	n. 74103		47. »	» AF	n. 74538
15. »	» G	n. 84067		48. »	» AG	n. 14046
16. »	» G	n. 96852		49. »	» AG	n. 67566
17. »	» H	n. 45792		50. »	» AG	n. 77358
18. »	» L	n. 31297		51. »	» AH	n. 12824
19. »	» M	n. 23615		52. »	» AH	n. 52468
20. »	» N	n. 13374		53. »	» AI	n. 15276
21. »	» O	n. 81204		54. »	» AI	n. 18297
22. »	» O	n. 85871		55. »	» AL	n. 00414
23. »	» O	n. 97127		56. »	» AL	n. 45833
24. »	» P	n. 94257		57. »	» AO	n. 33603
25. »	» Q	n. 59502		58. »	» AO	n. 50699
26. »	» T	n. 81276		59. »	» AO	n. 55391
27. »	» U	n. 44067		60. »	» AP	n. 19995
28. »	» U	n. 48904		61. »	» AP	n. 33507
29. »	» U	n. 82148		62. »	» AP	n. 40743
30. »	» U	n. 90556		63. »	» AR	n. 16727
31. »	» U	n. 95224		64. »	» AR	n. 24242
32. »	» V	n. 67376		65. »	» AR	n. 25480
33. »	» X	n. 45384		66. »	» AS	n. 66843

D) Premi ai venditori:

1. Al venditore del biglietto serie AH n. 29975 vincente il 1° premio L. 300.000.
2. Al venditore del biglietto Serie R n. 20731 vincente il 2° premio L. 145.000.
3. Al venditore del biglietto Serie M n. 90801 vincente il 3° premio L. 90.065,95.

E) Ai venditori degli altri biglietti abbinati, vincenti i premi di L. 100.000 di cui alla lettera *B*), L. 20.000 ciascuno.

F) Ai venditori dei biglietti vincenti i premi di consolazione di L. 50.000 di cui alla lettera *C*), L. 10.000 ciascuno.

I biglietti vincenti devono essere in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle Finanze - Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie - entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti debbono presentare regolare istanza, debitamente autenticata e legalizzata, all'Ispettorato Generale predetto.

Roma, addì 16 febbraio 1948.

p. *Il Sottosegretariato di Stato*
Presidente del Comitato generale di direzione della Lotteria « Ippica di Merano »
MOSIELLO

(1081)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 febbraio 1948 - N. 40

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	83,10
Id 3,50 % 1902	69,50
Id 3 % lordo	50,50
Id 5 % 1935	87,825
Redimibile 3,50 % 1934	68,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	68,25
Id 5 % 1936	88,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	8 ,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,775
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,675
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,45
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93,575
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,125
Id. 5 % convertiti 1951	98,225

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Si comunica che alla tabella annessa al decreto Ministeriale 29 dicembre 1947, riguardante « Modificazione della tabella *A* prevista dal decreto Ministeriale 13 aprile 1946 (importazione merci) », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 30 dicembre 1947, n. 300, al posto della voce doganale « ex 777 Erbe aromatiche ed esotiche », deve leggersi voce doganale: « 777 *b*-1 Piante e parti di piante medicinali non nominate, esotiche, non polverizzate ».

(1082)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a undici posti di sostituto direttore aggiunto in prova degli uffici provinciali del commercio e dell'industria, indetto con decreto Ministeriale 16 dicembre 1946.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1947, registro Industria e commercio n. 8, foglio n. 374, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 1947, col quale è stato bandito un concorso per esami a undici posti di sostituto direttore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1947, registro Industria e commercio n. 9, foglio n. 167, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 30 maggio 1947, col quale i termini di scadenza per la presentazione delle domande e dei documenti di partecipazione al concorso predetto sono stati prorogati di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto Ministeriale 27 maggio 1947 predetto nella *Gazzetta Ufficiale;*

Vista l'adesione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a undici posti di sostituto direttore aggiunto in prova degli uffici provinciali del commercio e dell'industria sono stabilite per i giorni 20, 21, 22 e 23 marzo 1948, alle ore 8 in Roma, al Palazzo degli Esami, via Gerolamo Induno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1948

p. *Il Ministro:* CAVALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1948
Registro n. 2, *foglio n.* 177. — BRUNO

(1084)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti di sostituto direttore aggiunto in prova degli uffici provinciali del commercio e dell'industria, indetto con decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1947, registro Industria e commercio n. 8, foglio n. 325, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 1947, col quale è stato bandito un concorso a sei posti di sostituto direttore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*), riservato ai reduci nei ruoli statali degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1947, registro Industria e commercio n. 9, foglio n. 170, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 122 del 30 maggio 1947, col quale i termini di scadenza per la presentazione delle domande e dei documenti di partecipazione al concorso predetto sono stati prorogati di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto Ministeriale 27 maggio 1947 predetto nella *Gazzetta Ufficiale;*

Vista l'adesione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a sei posti di sostituto direttore aggiunto in prova degli uffici provinciali del commercio e dell'industria, riservato ai reduci, sono stabilite per i giorni 1, 2, 3 e 4 aprile 1948, alle ore 8 in Roma, nel Palazzo degli Esami, in via Gerolamo Induno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1948

p. *Il Ministro:* CAVALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1948
Registro n. 2, *foglio n.* 176. — BRUNO

(1085)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quindici posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova (grado 11°, gruppo B) degli uffici provinciali del commercio e dell'industria, indetto con decreto Ministeriale 16 dicembre 1946.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1947, registro Industria e commercio n. 8, foglio n. 373, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 1947, col quale è stato bandito un concorso per esami a quindici posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*), degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1947, registro Industria e commercio n. 9, foglio n. 171, col quale i termini di scadenza per la presentazione delle domande e dei documenti di partecipazione al concorso predetto sono prorogati di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto Ministeriale 27 maggio 1947 predetto nella *Gazzetta Ufficiale;*

Vista l'adesione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a quindici posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova (grado 11°, gruppo *B*), degli uffici provinciali del commercio e dell'industria, sono stabilite per i giorni 26, 27 e 28 aprile 1948, alle ore 8 in Roma, nel Palazzo degli Esami, in via Gerolamo Induno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1948

p. *Il Ministro:* CAVALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1948
Registro n. 2, *foglio n.* 178. — BRUNO

(1086)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica

Nei titoli dei venti concorsi a posti di ruolo di gruppo *C* nelle varie Amministrazioni dello Stato riservati ai sottufficiali, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1948, ove è detto: « .... *riservato ai soli sottufficiali dell'Esercito* » deve leggersi: « .. *riservato ai sottufficiali delle Forze armate* (*Esercito, Marina, Aeronautica*) ».

(1102)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.